

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", a norma dell'articolo 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Premesse generali

Il provvedimento introduce una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in attuazione dell'articolo 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che in particolare prevede:

- a) l'adozione di una nozione di reddito disponibile finalizzata all'inclusione anche di somme fiscalmente esenti;
- b) il miglioramento della capacità selettiva dell'indicatore mediante una maggiore valorizzazione della componente patrimoniale;
- c) una specifica attenzione alle tipologie familiari con carichi particolarmente gravosi, segnatamente le famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con persone con disabilità;
- d) una differenziazione dell'indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta;
- e) l'eventuale ridefinizione dell'insieme dei benefici e delle misure da attribuire selettivamente sulla base della condizione economica e rideterminazione delle soglie per le prestazioni già sottoposte alla prova dei mezzi;
- f) il rafforzamento del sistema dei controlli, riducendo le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate.

Le richiamate modifiche all'ISEE previste dal legislatore con l'articolo 5 del D.L. 201/2011, finalizzate ad una definizione dell'ISEE più efficace e più equa nella valutazione della condizione economica delle famiglie, sono di tale portata da richiedere una profonda revisione della disciplina vigente.

La materia è stata sino ad oggi disciplinata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, concernente criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 7 maggio 1999, n. 221, recante "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate".

Con l'articolo 23, comma 12-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si è in realtà disposta l'abrogazione della citata disciplina vigente a far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore dall'approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica, disposizione attuativa necessaria all'avvio del nuovo sistema.

Conseguentemente, il presente provvedimento - chiamato a disciplinare un settore dell'ordinamento con valenza di fatto sostitutiva rispetto a una disciplina primaria oggetto di abrogazione espressa - ha necessariamente assunto la natura di regolamento di disciplina

complessiva della materia, recependo quanto previsto dalle norme abrogande laddove compatibili con le modifiche richieste dal legislatore.

Va in questo contesto rappresentato come il perseguimento della sopra richiamata finalità del rafforzamento dei controlli dell'ISEE è demandato dall'articolo 5 del D.L. 201/2011 ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Atteso che la definizione del sistema dei controlli, come si illustrerà meglio oltre, non può prescindere dalle modalità di determinazione dell'ISEE, cui è intimamente connessa, al fine di una migliore integrazione della disciplina e tenuto anche conto della natura regolatoria complessiva del presente provvedimento, è stato ad esso affidato anche l'obiettivo di individuare le principali misure di rafforzamento del sistema dei controlli.

Del resto, in sede di stesura del decreto in oggetto, si è ritenuto che la finalità - normativamente prevista - di migliorare la capacità selettiva dell'indicatore in questione (comma 1 dell'articolo 5, cit.) ben potesse legittimare l'adozione di un unico testo il quale si intressi anche della questione del rafforzamento dei controlli, nella consapevolezza che il miglioramento della capacità selettiva dello strumento e il rafforzamento del sistema dei controlli costituiscono un *unicum* disciplinare profondamente interconnesso e di fatto inscindibile.

Si ritiene, ancora, che la richiamata scelta regolatoria risponda a evidenti ragioni di uniformità, armonizzazione e concentrazione degli interventi regolatori.

Le modifiche all'ISEE e alla sua applicazione richieste dal legislatore appaiono di stretta necessità, visto che, anche attraverso il monitoraggio attento del sistema (si vedano i Rapporti annuali pubblicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali), si sono evidenziate negli anni svariate problematiche, di cui qui si riassumono le più rilevanti:

1. L'ISEE vigente non tiene conto in modo adeguato di tutte le forme di reddito e di patrimonio. Ciò determina problemi equitativi e compromette la capacità selettiva dello strumento, specialmente per le famiglie più povere (secondo i più recenti dati di monitoraggio il 10,4% delle DSU presentano un ISEE pari a zero).
2. I controlli sulla veridicità dei dati rilevanti a fini ISEE, tutti autodichiarati, non sono sistematici. Dai dati di monitoraggio dell'indicatore sembrerebbe emergere una sottodichiarazione sia del reddito (anche rispetto al reddito Irpef) sia del patrimonio, specialmente mobiliare (oltre l'80% delle dichiarazioni presenta un patrimonio mobiliare nullo e solo poco più del 5% delle dichiarazioni presenta un valore superiore alla franchigia di circa 15.500 euro). Ciò comporta l'indebita fruizione di prestazioni e agevolazioni da parte di alcuni cittadini a scapito di altri maggiormente bisognosi.
3. Non è mai stato emanato il decreto attuativo, di cui all'articolo 3, comma 2-ter, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, che avrebbe dovuto disciplinare, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, la definizione del nucleo familiare per l'accesso a prestazioni socio-sanitarie rivolte a persone con handicap permanente grave e ad anziani non autosufficienti con l'obiettivo di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito. Ciò ha creato un crescente contenzioso fra comuni e cittadini che rende urgente l'intervento in materia, qui disciplinato nell'ambito della differenziazione dell'indicatore per alcune tipologie di prestazioni prevista dal legislatore con l'art. 5 del D.L. 201/2012.

Il testo è stato redatto dai competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottando un metodo ampiamente partecipativo orientato alla consultazione e condivisione delle scelte con i rilevanti *stakeholder*. Nell'elaborazione ci si è infatti avvalsi del contributo innanzitutto del Ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione concertante - e di INPS e Agenzia delle entrate - principali enti coinvolti nella successiva implementazione -,

ma poi anche di altre amministrazioni centrali potenzialmente interessate (Ministero della salute e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), nonché di esperti accademici e della Banca d'Italia. Il provvedimento è stato poi oggetto di confronto in specifici incontri con le Regioni e le Province Autonome e l'ANCI, attesa la rilevanza che assume l'adozione del nuovo indicatore nelle scelte di programmazione e gestione delle politiche sociali a livello territoriale. Infine, sono state consultate le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei pensionati maggiormente rappresentative, le principali federazioni delle persone con disabilità (Fish e Fand), il Forum del terzo settore e il Forum delle famiglie.

2. L'articolato

L'articolo 1 del presente decreto riporta le definizioni utilizzate nel testo. Si evidenziano, in particolare, le definizioni di "prestazioni sociali" e di "prestazioni sociali agevolate" che identificano i campi di applicazione dell'indicatore. Si definiscono "prestazioni sociali" gli interventi e servizi sociali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che escludono esplicitamente le attività assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia. La definizione di "prestazioni sociali agevolate" restringe l'insieme delle prestazioni precedentemente definito a quelle collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. La definizione ha lo scopo di chiarire il principio della selettività che si applica nella individuazione dei beneficiari delle agevolazioni sulla base di una prova dei mezzi, nel rispetto dell'universalismo che garantisce il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti. Vengono inoltre fornite le definizioni di particolari tipologie di prestazioni agevolate cui si applicano definizioni diverse dell'indicatore (riportate rispettivamente negli articoli 6 e 7): "Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria" e "Prestazioni agevolate rivolte a minorenni". Si segnala inoltre la definizione di "Persone con disabilità media, grave e non autosufficienti". La definizione rimanda ad una tabella di equiparazione tra le condizioni di invalidità, inabilità e non autosufficienza accertate sulla base dei diversi dettati normativi, che costituisce l'allegato 3 del decreto in oggetto.

L'articolo 2, nel fornire la definizione dell'ISEE, rimanda ai diversi articoli del decreto per il calcolo delle sue componenti e delle diverse definizioni dell'indicatore in relazione alla tipologia di prestazione richiesta. Il comma 1, richiama la definizione dell'ISEE quale strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, presente nell'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e afferma in modo esplicito che l'indicatore costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La definizione dell'ISEE quale livello essenziale, già implicita nella definizione originaria di strumento di valutazione nazionale attraverso criteri unificati, viene esplicitata ed espressa secondo la terminologia invalsa a seguito della riforma del titolo V della Costituzione. Non si tratta pertanto di una innovazione sostanziale. Al riguardo va rilevato che anche la recente giurisprudenza amministrativa (Sentenza Cons. Stato Sez. V, n. 1607/2011) ha fatto rientrare l'ISEE, con riferimento alla sua specifica applicazione alle prestazioni socio-sanitarie per i non autosufficienti, nella materia dei livelli essenziali delle prestazioni. Viene mantenuta la possibilità per gli enti erogatori di introdurre, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, già prevista dalla disciplina vigente. Viene tuttavia posto un limite a questa possibilità qualora in contrasto con quanto disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali delle specifiche prestazioni. E' comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE, per evitare la proliferazione di strumenti di valutazione della condizione economica complessiva.

Rispetto alla disciplina vigente non viene modificato il metodo di calcolo dell'ISEE quale rapporto tra ISE e la scala di equivalenza (comma 2), nè la definizione dell'ISE quale somma dell'indicatore della situazione reddituale e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale (comma 3). Tuttavia si stabilisce l'uso di modalità di calcolo differenziate dell'indicatore limitatamente alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi e alle prestazioni per il diritto allo studio universitario (comma 4), rimandando a successivi articoli per la loro definizione. Viene inoltre consentito in particolari circostanze (perdita di lavoro che comporti una significativa riduzione del valore dell'indicatore) di richiedere le prestazioni sulla base di un analogo indicatore, definito "ISEE corrente", calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione (comma 5).

Un'ulteriore novità riguarda le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore. Sulla base della disciplina vigente tali informazioni erano interamente fornite dal cittadino con autodichiarazione. L'attuale provvedimento stabilisce che alcune informazioni già disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate siano acquisite dal sistema informativo dell'ISEE e non vengano richieste al cittadino (comma 6).

L'articolo 3 definisce il nucleo familiare di riferimento e indica le disposizioni generali per l'identificazione di detto nucleo familiare. Poiché la composizione del nucleo del richiedente può variare in relazione al tipo di prestazione richiesta, viene meno l'attuale previsione che ciascun soggetto possa appartenere ad un solo nucleo familiare. Per lo stesso motivo il riferimento è al "nucleo familiare del richiedente" anziché al "nucleo familiare di appartenenza" (comma 1). Viene confermato il principio che del nucleo familiare fanno parte i componenti della famiglia anagrafica (comma 1), mentre l'appartenenza al nucleo dei soggetti a carico ai fini IRPEF non conviventi viene ristretta ai soli figli non coniugati e senza prole (comma 5). Viene inoltre confermato il principio che i coniugi, indipendentemente dalla residenza anagrafica, facciano parte del medesimo nucleo familiare (comma 2), a meno del verificarsi di condizioni particolari (comma 3). L'applicazione di tale principio viene estesa anche ai coniugi registrati all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (comma 2). Si conferma inoltre il principio che i figli minori di anni 18 facciano sempre parte del nucleo familiare del genitore con il quale convivono, e che il minore in affidamento preadottivo faccia parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Si modifica invece, rispetto alla disciplina vigente, il trattamento dei minori in affidamento temporaneo che a discrezione degli affidatari possono fare nucleo a sé, anziché far parte obbligatoriamente del nucleo degli affidatari. Tale previsione, è volta a favorire i nuclei degli affidatari in riferimento alle condizioni di accesso a prestazioni agevolate rivolte al minore affidato (che tipicamente facendo nucleo a sé avrebbe un ISEE più basso). Similmente il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante (comma 4). Il figlio maggiorenne a carico ai fini IRPEF non convivente, a meno che non abbia costituito un nuovo nucleo familiare (cioè non sia coniugato e non abbia figli), è a carico dei genitori (comma 5). Quanto al trattamento delle persone in convivenza anagrafica (comma 6), ovvero coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, si confermano in via generale le disposizioni vigenti, per le quali i soggetti in tale condizione fanno nucleo a se stante. Sono fatti salvi i casi dei coniugi e dei figli minori cui si applicano i principi sopra richiamati ovvero il caso in cui della medesima convivenza anagrafica facciano parte il genitore e il figlio minore (in tal caso, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore). Viene meno, in coerenza con le novità introdotte nel resto dell'articolo, la deroga nei confronti dei soggetti a carico ai fini IRPEF (non più attratti nel nucleo della persona di cui sono a carico), con l'eccezione dei figli minorenni che continuano a far parte della famiglia di origine (a meno che non ne siano stati allontanati).

L'articolo 4 al comma 1 stabilisce le modalità di calcolo dell'indicatore della situazione reddituale. Il comma 2 specifica i redditi che vanno considerati per ciascun componente il nucleo familiare; il comma 3 gli importi che per ciascun individuo possono essere sottratti; il comma 4 considera invece le spese e le franchigie che si possono sottrarre per l'intero nucleo familiare. I redditi e gli importi riferiti ai singoli componenti il nucleo, di cui ai commi 2 e 3, vanno riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Tale scelta è motivata dalla esigenza di utilizzare nel calcolo dell'indicatore anche informazioni già presenti negli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate, riferite ai singoli componenti il nucleo, che sono disponibili con questo intervallo temporale. Per le spese e le franchigie riferite al nucleo familiare (comma 4) si fa invece riferimento all'anno solare precedente la presentazione della DSU, essendo in questo caso disponibile l'informazione più recente.

Oltre al reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, ai redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, ai proventi derivanti da attività agricole (imponibile IRAP), al reddito figurativo delle attività finanziarie, già considerati dalla disciplina vigente, si stabilisce che concorra a determinare la situazione reddituale ogni altra fonte di reddito o trattamento, anche se esente, soggetta a altre tipologie di imposta o prodotta all'estero (comma 2) e comprende: redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta; ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni; assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti; trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef; redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, non indicati nel reddito complessivo ai fini Irpef; il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito. Viene inoltre introdotta una innovazione nella modalità di calcolo del reddito figurativo delle attività finanziarie, consentendo, ove più conveniente, di applicare al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale, in sostituzione del tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro. Tale novità si è resa necessaria per correggere l'eccessiva imputazione dei rendimenti finanziari che si verifica qualora, come è accaduto nel periodo recente, il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro risulti molto al di sopra del rendimento medio del complesso delle attività finanziarie (comma 2, lettera b)).

Il comma 2, stabilisce gli importi che devono essere sottratti dai redditi individuali. In dettaglio, devono essere sottratti gli importi corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, destinati al mantenimento del coniuge e dei figli. Similmente, nel caso di figli avuti fuori dal matrimonio e di rottura del legame di fatto, deve essere sottratto l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore; tale previsione corregge la stortura presente nella disciplina vigente che vede gli assegni di mantenimento considerati sia nel reddito del ricevente che in quello di chi li versa (lettere a) e b)). Viene introdotta la possibilità di sottrarre fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali: spese sanitarie per disabili, spese per l'acquisto di cani guida, spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi e spese mediche e di assistenza specifica per i disabili. In tale modo si riconoscono le maggiori necessità delle persone con disabilità (lettera c)). Come già previsto dalla disciplina vigente, per evitare un doppio conteggio, dal reddito complessivo ai fini Irpef vengono sottratti i redditi agrari degli imprenditori agricoli, in riferimento ai quali si considerano i proventi derivanti da attività agricole da dichiarazione IRAP (lettera d)). Si

stabilisce la sottrazione di una quota pari al 20% e fino ad un massimo di 3.000 euro dei redditi da lavoro dipendente, per tenere conto dei costi di produzione del reddito, ma anche per evitare il fenomeno noto in letteratura col nome di "trappola della povertà", per cui la piena considerazione del reddito nella prova dei mezzi disincentiva l'offerta di lavoro dei soggetti più deboli (lettera e)); in alternativa al precedente, è sottratta una analoga quota, fino ad un massimo di 1.000 euro, dai redditi da pensione e dai trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, per tenere conto in modo forfettario delle maggiori spese connesse alla vecchiaia e ad altre condizioni di fragilità dei beneficiari di trattamenti fiscalmente esenti (lettera f)).

Il comma 3 stabilisce le spese o franchigie riferite al nucleo familiare che vanno sottratte dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, determinata al netto delle sottrazioni previste dal comma 2. Per tener conto in modo più appropriato dei costi dell'abitare viene aumentato, da 5.165 a 7.000 euro, l'importo massimo della spesa effettivamente sostenuta per l'affitto registrato che può essere portato in deduzione (lettera a)). Per i proprietari viene introdotta la deduzione di una franchigia di euro 5.000 accresciuta di 500 per ogni componente successivo al primo, fino ad un massimo di 7.000 euro, a fronte della eliminazione della franchigia per l'abitazione principale prevista nella componente patrimoniale dell'indicatore (era di 51.646 euro). In tale modo si intende dare analogo riconoscimento ai costi dell'abitare degli affittuari e dei proprietari. Nella disciplina vigente, infatti, la franchigia nel caso di un'abitazione di proprietà, tenendo conto della valorizzazione al 20% del patrimonio, risulta avere un effetto in termini di riduzione dell'indicatore della situazione economica pari al doppio della deduzione massima consentita a fronte delle spese per l'affitto (lettera b)). Si introduce la detrazione di franchigie e spese per tener conto dei maggiori costi sopportati dai nuclei in cui sono presenti persone con disabilità. Le franchigie sono articolate in funzione del grado di disabilità, con riferimento alla classificazione delle diverse definizioni di disabilità, invalidità e non autosufficienza previste dalle diverse norme in essere, accorpandole in tre distinte classi: disabilità media, grave, e non autosufficienza: franchigia di 3.500 euro per persona con disabilità media, di 5.000 euro per persona con disabilità grave e 6.500 per persona non autosufficiente (lettera c)). Per le persone non autosufficienti è poi ammessa la deduzione di tutti i trasferimenti ottenuti (al netto della decurtazione di cui al comma 2, lettera f)), nella misura in cui si traducano in spese certificate per l'acquisizione, diretta o indiretta, dei servizi di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero presso strutture residenziali. Le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale non possono essere sottratte nel caso di ricovero presso strutture residenziali, essendo in tal caso già garantito il medesimo servizio. Le spese per la retta dovuta per il ricovero presso strutture residenziali non possono essere sottratte nel caso la prestazione richiesta sia il ricovero medesimo, dovendo in tale caso l'ISEE servire proprio a determinare l'importo della retta (lettere d) ed e)). Il comma 5 specifica che nell'accertamento dei requisiti per il mantenimento di un trattamento assistenziale, previdenziale o indennitario che richieda il rispetto di requisiti in termini di ISEE, l'indicatore va calcolato al netto dell'ammontare del trattamento medesimo.

L'articolo 5 stabilisce le modalità di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale. Come già previsto dalla disciplina vigente, l'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare (commi 2 e 3), e del patrimonio mobiliare (comma 4). Le innovazioni riguardano la valorizzazione degli immobili, il trattamento della abitazione principale, la considerazione del patrimonio estero, la data di riferimento per la contabilizzazione del patrimonio mobiliare e la relativa franchigia. Il comma 1 stabilisce che gli immobili siano considerati al valore definito ai fini Imu, anziché ICI, al netto del mutuo residuo e che l'abitazione principale sia considerata in proporzione ai due terzi del suo valore, sempre al netto del mutuo residuo. Rispetto al regime vigente scompare la franchigia sull'abitazione principale (era di 51.646 euro), sostituita da una

analoga franchigia, per quanto di ammontare inferiore, in conto reddito (cfr. art. 4, comma 3). In riferimento alla abitazione principale va comunque specificato che mentre nel regime vigente la franchigia risulta alternativa alla sottrazione del mutuo residuo, così non è per la franchigia sulla componente reddituale introdotta dal regolamento in oggetto. Data la rivalutazione del valore degli immobili derivante dal passaggio all'imponibile IMU (incremento per i fabbricati adibiti ad abitazione pari al 60%), la considerazione della abitazione principale ai due terzi del suo valore ha lo scopo di non rendere eccessiva la valorizzazione della prima casa. Il comma 3 introduce la considerazione del patrimonio immobiliare all'estero. Il comma 4 specifica le modalità di contabilizzazione del patrimonio mobiliare, anche detenuto all'estero. Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, già considerate dalla legislazione vigente: depositi e conti correnti bancari e postali; titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri; partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati; partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie; masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996; altri strumenti e rapporti finanziari per nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione; il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata. L'innovazione riguarda in questo caso la data di riferimento per il valore del saldo attivo dei depositi e conti correnti bancari e postali. Per evitare comportamenti opportunistici (svuotamento dei conti in concomitanza del 31 dicembre, data di riferimento a legislazione vigente), tale data, riferita all'ultimo trimestre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, viene individuata annualmente, previa estrazione, nei primi giorni dell'anno successivo. Viene inoltre ridotta la franchigia sul patrimonio mobiliare (era di 15.494 euro) e articolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare (6000 euro aumentati di 2000 per ogni componente successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro).

L'articolo 6 stabilisce modalità differenziate di calcolo dell'indicatore nel caso di accesso a prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria da parte di persone adulte. Viene data la possibilità di considerare nel nucleo familiare del beneficiario esclusivamente il coniuge e i figli, escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica. Il disabile adulto che vivesse con i propri genitori potrebbe pertanto fare nucleo a sé (comma 2). Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si applicano regole di calcolo diverse. Nel calcolo dell'indicatore reddituale non si applicano le detrazioni per le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero (cfr. articolo 4, comma 4, lettere d) ed e)). Si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1. La componente non è calcolata nel caso siano presenti disabili nel nucleo familiare del figlio o quando risulti accertata la estraneità del figlio rispetto al genitore in termini di rapporti affettivi ed economici (comma 3). Tale previsione viene incontro alla necessità di differenziare la condizione economica dell'anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo - in qualità di tenuti agli alimenti e tenuto conto dei propri cari familiari diretti - dalla condizione di chi non ha alcun sostegno prossimo per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura.

Al fine di evitare comportamenti opportunistici, le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvengono successivamente alla prima richiesta di ricovero

continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo, e per lo stesso motivo, sono valorizzate nel patrimonio del donante le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di ricovero, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

L'articolo 7 stabilisce modalità differenziate di calcolo dell'indicatore nel caso di accesso a prestazioni agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni. La disposizione riguarda esclusivamente i genitori non coniugati laddove uno dei genitori non sia presente nel nucleo familiare (per i genitori coniugati valgono le regole ordinarie di cui all'articolo 3). In tal caso, viene stabilito il principio che il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo come comprovato dal verificarsi di uno dei seguenti casi: il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore; il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore; sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici (comma 1). Si tratta di una previsione necessaria per differenziare la situazione del nucleo in cui il genitore è davvero solo (per morte o allontanamento o irreperibilità dell'altro genitore o costituzione di un'altra famiglia) da quella in cui l'altro genitore naturale ha semplicemente altra residenza anagrafica, anche al fine di evitare comportamenti opportunistici.

Del reddito dei genitori non conviventi che abbiano formato un nuovo nucleo familiare (di cui al comma 1, lettere a) e b)) si tiene conto integrando l'ISEE del nucleo dei figli con una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2 (comma 2).

L'articolo 8 stabilisce modalità differenziate di calcolo dell'indicatore nel caso di accesso a prestazioni per il diritto allo studio universitario. L'articolo recepisce nella sostanza i criteri per la determinazione delle condizioni economiche degli studenti, attualmente vigenti, stabiliti dall'articolo 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, apportando alcune modifiche. Come previsto dal citato DPCM, lo studente fa parte del nucleo dei genitori che ne supportano le spese, anche se non convivente anagraficamente con essi, a meno che non si dimostri la sua effettiva indipendenza sulla base del rispetto di entrambi i seguenti requisiti (comma 2):

- a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Le differenze rispetto alla disciplina vigente riguardano: a) la previsione che l'accorpamento con il nucleo dei genitori non si estenda ad altri eventuali componenti il nucleo dello studente; b) il riferimento, nella definizione della capacità di reddito, al decreto ministeriale che stabilisce tra l'altro i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio da parte di studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, in sostituzione della definizione vigente che fa riferimento ai redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, di importo non inferiori a 6.500 euro con riferimento ad un nucleo familiare di una persona. Per quanto riguarda il caso di genitori coniugati non conviventi tra loro si applicano gli stessi principi generali stabiliti dall'articolo 3, mentre in riferimento ai genitori non coniugati si

applicano gli stessi criteri già adottati per le prestazioni rivolte ai minori, volti a tener conto della condizione economica del genitore non convivente (comma 3).

Il comma 4, analogamente a quanto stabilito dalla disciplina vigente, applica una diversa definizione di nucleo familiare per i richiedenti i benefici per i corsi di dottorato di ricerca. Il nucleo è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni fiscalmente a carico, escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica. A differenza di quanto stabilito dalla disciplina vigente, tuttavia, per uniformità con la definizione generale di nucleo familiare, non si ammette possano fare parte del nucleo anche i genitori e altri eventuali soggetti a carico ai fini Irpef. Non viene modificata la modalità di definizione della condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero, definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero (comma 5).

L'articolo 9 introduce la possibilità di calcolare un ISEE "corrente", riferito cioè ad un periodo di tempo più ravvicinato (l'ISEE fa riferimento al reddito della dichiarazione dei redditi dell'anno prima che a sua volta si riferisce ai redditi percepiti nell'anno precedente), in caso di variazioni superiori al 25% dell'indicatore della situazione reddituale dovute a variazioni della situazione lavorativa, quali: risoluzione, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori a tempo indeterminato; mancato rinnovo contratto di lavoro a tempo determinato o contratti di lavoro atipico; cessazione di attività per i lavoratori autonomi (commi 1 e 2). Tale innovazione tiene conto delle esperienze già in atto in vari Comuni e in altri paesi europei per tener conto di situazioni più ravvicinate nel tempo laddove si verificano significative variazioni della condizione economica che è necessario far rilevare ai fini dell'erogazione di prestazioni agevolate. L'indicatore viene ottenuto aggiornando, per ciascun componente il nucleo familiare che abbia sperimentato nei 18 mesi precedenti la variazione nella condizione lavorativa, i redditi riportati nell'ISEE in corso di validità, sulla base dei redditi e dei trattamenti percepiti nei 12 mesi precedenti. Per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato i redditi da lavoro possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi percepiti nell'ultimo biennio (commi 3, 4 e 5). Poiché questo indicatore consente minori controlli ex ante, al cittadino viene richiesta documentazione aggiuntiva comprovante la variazione della attività lavorativa e i redditi successivamente percepiti (comma 6). Dato il carattere derogatorio e straordinario di questo strumento, la validità dell'indicatore corrente è ristretta ai due mesi successivi alla presentazione della richiesta, significando che successivamente a tale periodo non possono essere richieste ulteriori prestazioni, mentre possono continuare ad essere erogate le prestazioni o i servizi concessi nel periodo di sua validità.

L'articolo 10 stabilisce le caratteristiche e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica secondo criteri analoghi a quelli già previsti dalla disciplina vigente. Una prima innovazione riguarda la durata di validità della dichiarazione, limitata al 15 gennaio dell'anno successivo alla presentazione, in sostituzione della attuale previsione di una durata annuale. Poiché a tale data gli archivi amministrativi saranno in grado di fornire le informazioni relative alle dichiarazioni fiscali dell'anno precedente, tale previsione ha lo scopo di aggiornare l'ISEE alle informazioni più recenti disponibili (non si andrebbe oltre il riferimento ai redditi di due anni prima) (comma 1). Rimane salva la facoltà del cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE e la possibilità per gli enti erogatori di stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni (comma 2), cui si aggiunge la facoltà, anche da parte degli enti erogatori di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare. Il comma 3 stabilisce che il modello tipo della DSU e dell'attestazione,

nonché delle relative istruzioni per la compilazione, possano essere approvati con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali. Tale previsione sana un vizio della disciplina vigente che non stabilisce con quale provvedimento possano essere approvate le revisioni dei moduli e delle istruzioni (necessarie anche a normativa vigente a fronte della razionalizzazione e armonizzazione dei criteri di determinazione dell'ISEE rispetto all'evoluzione della normativa fiscale, ai sensi dell'art. 4, comma 14 del D.lgs. 109/1998). I commi 4 e 5 descrivono la DSU, stabilendo che abbia carattere modulare al fine di consentire l'uso di modalità di calcolo differenziate dell'indicatore in riferimento alla generalità delle prestazioni, alle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi, alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, nonché per la definizione dell'ISEE corrente, semplificando al contempo l'onere per il cittadino che può compilare solo le parti rilevanti ai fini delle prestazioni richieste. La presentazione della DSU avviene con le medesime modalità previste dalla normativa vigente (comma 6). Il comma 7 stabilisce le informazioni necessarie al calcolo dell'ISEE che devono essere auto dichiarate dal dichiarante, anziché ricavate dagli archivi amministrativi. Il comma 8 richiede che siano auto dichiarate anche le componenti del patrimonio mobiliare, nelle more della piena e tempestiva disponibilità delle informazioni della apposita sezione dell'Anagrafe Tributaria relativa ai rapporti e alle operazioni di natura finanziaria, alimentate dagli operatori finanziari ai sensi del comma 2; dell'articolo 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Inoltre demanda ad uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, la identificazione delle componenti del patrimonio mobiliare per cui risultasse possibile acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico, direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe e la conseguente revisione delle componenti di cui è prevista l'autodichiarazione. In tal modo si rende possibile la semplificazione delle informazioni richieste nella compilazione della DSU alla luce della evoluzione nella disponibilità delle informazioni che dovesse verificarsi successivamente alla emanazione del presente provvedimento. Similmente il comma 9 stabilisce che fermo restando l'insieme delle informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE, con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sia possibile:

- a) modificare l'elenco delle informazioni di cui si chiede autodichiarazione da parte del dichiarante, in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione;
- b) integrare il modello-tipo di DSU anche in relazione alle esigenze di controllo dei dati auto dichiarati;
- c) rivedere il periodo di riferimento dei redditi, avvicinandolo al momento della presentazione della DSU, e conseguentemente il periodo di validità della DSU. In tale modo si intende semplificare il processo inerente la mera gestione amministrativa dello strumento.

L'articolo 11 stabilisce le modalità di scambio delle informazioni che alimentano il sistema informativo dell'ISEE tra soggetti incaricati della ricezione della DSU, INPS e l'Anagrafe tributaria, nonché le modalità di controllo della veridicità dei dati medesimi. I soggetti incaricati della ricezione della DSU, a differenza di quanto avviene a disciplina vigente, rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU, non essendo le informazioni riportate nelle sole autodichiarazioni sufficienti ad effettuare il calcolo dell'ISEE. Come già previsto dalla disciplina vigente, è lasciata facoltà all'INPS di stipulare apposite convenzioni per l'alimentazione del sistema informativo dell'ISEE con i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e

pensionati, ai soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione (comma 1). Il comma 2 stabilisce le modalità di scambio tra Inps e Agenzia delle entrate al fine della acquisizione delle informazioni, presenti negli archivi amministrativi, necessarie al calcolo dell'ISEE e, in riferimento al patrimonio mobiliare, ai fini del controllo delle informazioni auto dichiarate. Il comma 3 stabilisce l'attivazione da parte dell'INPS di procedure per il controllo automatico delle componenti auto dichiarate attraverso collegamenti con gli archivi delle amministrazioni pubbliche che dispongono dei dati rilevanti. Stabilisce altresì che ai medesimi fini siano trasmesse, seppure autodichiarate, le informazioni relative all'esistenza di rapporti finanziati, nonché il valore sintetico delle componenti il patrimonio mobiliare, laddove disponibili nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria istituita presso l'Agenzia delle Entrate. Il comma 5, nel caso dai controlli automatici emergessero difformità od omissioni, dà facoltà agli enti erogatori di richiedere ai cittadini, ai fini della erogazione della prestazione, idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Ulteriori controlli possono essere effettuati dagli enti erogatori sulla base degli archivi in loro possesso (comma 6). Il comma 4 stabilisce le modalità di comunicazione al richiedente dell'attestazione riportante l'ISEE e le informazioni utilizzate per il suo computo. Per comodità del cittadino richiedente si ammette che l'attestazione possa essere resa disponibile anche per il tramite dei centri di assistenza fiscale; tuttavia, nel rispetto della normativa volta a garantire la protezione dei dati personali, tale possibilità è ammessa esclusivamente sulla base di specifico mandato conferito dal dichiarante con manifestazione di consenso e secondo modalità definite dal provvedimento di cui all'articolo 10 comma 3. A tale riguardo si rimanda ad un disciplinare tecnico, da approvarsi da parte dell'INPS (sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali), l'individuazione delle misure e degli accorgimenti atti a garantire che l'accesso alla attestazione e alle informazioni digitali da parte degli operatori dei soggetti incaricati della ricezione sia effettuato solo ai fini della consegna al dichiarante, nonché ad impedire la creazione di banche dati delle DSU presso i soggetti medesimi (comma 4). I commi 7, 8 e 9, a garanzia dei cittadini, stabiliscono le procedure da attivare nel caso il richiedente la prestazione rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate, o non ricevesse l'attestazione nei tempi prescritti, consentendo la richiesta delle prestazioni sulla base della compilazione di un modulo integrativo che consenta l'auto dichiarazione delle componenti per cui si siano rilevate inesattezze o che non siano state fornite nei tempi. Inoltre, poiché il rilascio dell'ISEE non è contestuale, in caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, tenuto conto che il rilascio dell'ISEE richiede alcuni giorni dal momento della presentazione della DSU, si consente al cittadino di presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU, demandando all'ente erogatore la successiva acquisizione dell'attestazione relativa all'ISEE tramite interrogazione del sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, tramite richiesta al dichiarante nell'interesse del medesimo. Il comma 10 stabilisce le modalità di accesso degli enti erogatori al sistema informativo dell'INPS e le informazioni ad essi rese disponibili. In particolare gli enti erogatori, in riferimento alla finalità di verifica dei requisiti, accedono solo alle informazioni riguardanti i cittadini che abbiano presentato loro richiesta di prestazione agevolata e, generalmente, ricevono informazioni inerenti il solo valore dell'ISEE e la composizione del nucleo familiare. In casi particolari, ove necessario in relazione alle prestazioni richieste, ricevono ulteriori informazioni analitiche pertinenti e non eccedenti per le medesime finalità di verifica dei requisiti. L'ente erogatore richiede inoltre le informazioni analitiche necessarie contenute nella DSU quando procede ai controlli ai sensi del comma 6, ovvero all'accertamento dei requisiti per il mantenimento dei trattamenti da esso erogati, nonché richiede le informazioni analitiche necessarie ai fini di programmazione dei singoli interventi. L'articolo stabilisce inoltre che ai fini dei controlli sul patrimonio mobiliare l'Agenzia delle entrate richiama agli operatori finanziari le informazioni pertinenti, nei modi e

nei termini stabiliti con provvedimento del Direttore, sulla base di criteri selettivi tra i quali la presenza rilevata di specifiche omissioni o difformità ovvero la presenza di incongruenze tra la componente reddituale e quella patrimoniale. Gli esiti di tali verifiche, qualora evidenzino difformità, sono comunicati alla Guardia di finanza (comma 11). Il comma 13 stabilisce l'attuazione ad opera dell'Agenzia delle entrate di controlli selettivi sostanziali sulla posizione reddituale e patrimoniale, anche in esito alle comunicazioni di cui al comma precedente. Ai soli fini della programmazione secondo criteri selettivi di tali attività di accertamento è richiesta l'autodichiarazione da parte del dichiarante degli autoveicoli, ovvero dei motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché delle navi e imbarcazioni da diporto, intestati a componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della DSU (comma 12). Il comma 14 demanda ad una apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate la disciplina delle modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni, nonché le informazioni medesime, necessarie all'operatività del sistema ISEE e dei controlli. Al riguardo, al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli adempimenti dei richiedenti, a seguito dell'evoluzione dei sistemi informativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate è prevista la possibilità di attuare specifiche attività di sperimentazione finalizzate a sviluppare l'assetto dei relativi flussi di informazione, con modalità da sottoporre al Garante per la protezione dei dati personali, laddove queste comportino il trattamento di dati personali (comma 15). L'INPS e l'Agenzia delle entrate devono provvedere alle attività richieste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 16).

L'articolo 12 stabilisce le modalità di trattamento dei dati e le misure di sicurezza volte a garantire la protezione dei dati personali. L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del sistema informativo dell'ISEE, stabilisce le misure di sicurezza ed è titolare del trattamento dei dati. A tal fine l'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, approva con decreto direttoriale il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza, anche in riferimento alle modalità di accesso al sistema informativo. L'ente erogatore è titolare del trattamento dei dati in riferimento ai soli utenti delle prestazioni da esso erogate (commi 1 e 2). I singoli centri di assistenza fiscale non hanno la titolarità dei dati e possono effettuare il trattamento al solo fine di comunicare i dati all'INPS, nonché di eventualmente assistere il dichiarante nella compilazione della DSU, mentre non è consentita loro la diffusione dei dati, né altre operazioni al di fuori di queste. I dati acquisiti dalle DSU sono conservati dai centri medesimi per un periodo non superiore ai due anni al solo fine di consentire le verifiche da parte dell'INPS e degli enti erogatori (comma 3). L'INPS e gli enti erogatori possono effettuare elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima. L'INPS, ai fini della predisposizione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione della disciplina dell'ISEE, svolge elaborazioni in forma aggregata dei dati e fornisce al Ministero un campione anonimizzato, che può essere altresì utilizzato, dal medesimo Ministero, per effettuare elaborazioni a fini di programmazione, di ricerca e di studio (comma 4).

Ai fini dei controlli gli enti erogatori, l'Agenzia delle entrate e l'INPS possono effettuare l'interconnessione e il collegamento con gli archivi delle amministrazioni collegate e conservare i dati per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini necessario, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alla protezione dei dati personali (comma 5).

L'articolo 13, in riferimento agli istituti che attivano diritti soggettivi - assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e assegno di maternità, apporta una revisione alle soglie

di accesso, rideterminate in modo da lasciare invariato il numero dei potenziali beneficiari, e annullare i riflessi attesi sulla finanza pubblica, sulla base delle valutazioni fornite dall'INPS. Al riguardo, l'INPS, utilizzando i dati del sistema informativo ISEE, ha effettuato una simulazione del calcolo dell'ISEE in base alle nuove modalità riportate nello schema di DPCM. Sono stati considerati tutti i soggetti appartenenti ai nuclei familiari riportati nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) dell'anno 2011 relative ai redditi 2010; per tali soggetti si è proceduto al calcolo puntuale dell'ISEE in base alle nuove modalità, ed è stato stimato il valore della soglia che lascia invariato il numero di beneficiari per l'anno 2011 degli assegni familiari per nuclei familiari con almeno 3 figli minori e degli assegni di maternità di base. Le soglie così ottenute sono state attualizzate al 2012, per tener conto dell'inflazione. Le soglie sono state espresse in riferimento a valori dell'ISEE, anziché, come avviene a legislazione vigente, dell'ISE riferito ad un nucleo con particolare composizione. Data la proporzionalità, per una data dimensione del nucleo familiare, tra i due indicatori, tale scelta non comporta alcuna innovazione sostanziale, comportando semplicemente il riferimento ad una unica soglia cui riferire l'indicatore equivalizzato di nuclei familiari di diversa composizione. Le soglie andranno rivalutate sulla base della variazione nel 2012 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (commi 1 e 3). Il comma 2, conferma le modalità di determinazione dell'assegno spettante ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, già previste dalla disciplina vigente. Il comma 4 riporta il meccanismo di rivalutazione annuale delle soglie e degli importi già previsto dalla normativa vigente.

L'articolo 14 riporta le disposizioni transitorie e finali. Il comma 1 stabilisce che l'ISEE in base al quale richiedere nuove prestazioni sia rilasciato secondo le modalità del presente decreto a decorrere dal 1 gennaio 2013, ovvero, se successiva, alla decorrenza dei 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di approvazione del modello tipo della DSU e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione. Al fine di non determinare effetti indesiderati sulla finanza locale, il comma 2 demanda agli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate l'emanazione, entro la medesima data, degli atti normativi necessari alla erogazione delle prestazioni sulla base del nuovo indicatore, inclusa quindi la definizione di nuove soglie ISEE. In riferimento agli assegni ai nuclei con almeno tre figli minori, al fine di ridurre, la sovrapposizione nel medesimo periodo tra beneficiari che hanno diritto al beneficio sulla base dei requisiti vigenti ma lo perderebbero con quelli nuovi, e nuovi beneficiari che acquisiscono il diritto sulla base dei requisiti di cui all'articolo 13 riferiti alle nuove modalità di calcolo dell'ISEE, il comma 3 stabilisce che per coloro che abbiano presentato domanda prima dell'entrata in vigore del decreto in oggetto, il mantenimento del beneficio nel semestre successivo richiede la verifica dei requisiti con le nuove modalità. Si richiede inoltre ai Comuni di dare opportuna informazione in merito. Il comma 4, con riferimento all'assegno di maternità di base, stabilisce che nei casi in cui la nascita del figlio sia avvenuta prima della entrata in vigore del provvedimento in oggetto ma la domanda sia presentata successivamente a tale data, si applichi la nuova soglia di cui al comma 3 dell'articolo 13, anziché, come previsto dalla normativa vigente, la soglia in vigore al momento della nascita del figlio. Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino alla data di emanazione dei sopra richiamati atti normativi e comunque non oltre i dodici mesi successivi (comma 5).

L'allegato 1 riporta i parametri e le maggiorazioni della Scala di equivalenza. I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, non sono modificati rispetto a quelli attualmente previsti dalla disciplina vigente. Al fine di ottemperare al dettato normativo di trattare con maggior favore le famiglie con tre o più figli sono introdotte le seguenti maggiorazioni: 0,2 in caso di tre figli minorenni, 0,35 in caso di quattro figli minorenni, 0,5 in caso di almeno cinque figli minorenni. La maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati, già presente nella disciplina vigente, viene elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti. Vengono invece eliminate la maggiorazione di 0,2, in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore, e di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente, sostituita dalle detrazioni dall'indicatore reddituale.

Allegato 2 al comma 1 stabilisce le modalità di calcolo della componente aggiuntiva con la quale si integra l'ISEE del beneficiario delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, per tener conto della situazione economica dei figli non inclusi nel nucleo familiare del beneficiario medesimo:

- viene calcolato l'ISE riferito al solo figlio, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
- per evitare doppi conteggi, non entrano nel calcolo le eventuali donazioni ricevute dal genitore e già considerate nell'ISEE del medesimo;
- per tener conto dei carichi familiari del figlio l'ISE è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e viene sottratto fino a concorrenza un ammontare di euro 9.000;
- il risultato è moltiplicato per 0,2;
- la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui al punto precedente per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

Le componenti aggiuntive, calcolate per ciascun figlio secondo quanto sopra descritto, integrano l'ISEE del beneficiario.

Il comma 2 stabilisce le modalità di calcolo della componente aggiuntiva con la quale si integra l'ISEE del beneficiario per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, per tener conto della situazione economica del genitore non convivente:

- è calcolato l'ISE riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
- per tener conto dei carichi familiari relativi al nuovo nucleo del genitore l'ISE è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3;
- la componente aggiuntiva aumenta in base al numero di figli non conviventi che fanno parte del nucleo del beneficiario. Il valore di cui al punto precedente è moltiplicato per un fattore di proporzionalità, pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo.

La componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare sopra ottenuto per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario ed integra l'ISEE del beneficiario della prestazione richiesta.

L'allegato 3 fornisce la definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza, equiparando a tale fine le definizioni utilizzate nell'accertamento sulla base dei diversi dettati normativi delle condizioni di invalidità, inabilità e non autosufficienza.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", a norma dell'articolo 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

RELAZIONE TECNICA

1. I riflessi sulla finanza pubblica

Con riferimento ai riflessi sulla finanza pubblica derivanti dall'attuazione del DPCM previsto dall'art. 5 del D. L. 201/2011 si descrivono di seguito gli effetti attesi:

- la revisione delle modalità di determinazione dell'ISEE comporta un diverso ordinamento dei nuclei familiari sulla base del valore dell'indicatore e, a parità di soglie ISEE, una rideterminazione delle platee dei potenziali beneficiari la cui dimensione dipende dal tipo di nuclei familiari cui sono rivolte le specifiche prestazioni: a seconda delle caratteristiche del nucleo familiare, del patrimonio e del reddito dei suoi componenti il nuovo ISEE può assumere un valore superiore o inferiore rispetto a quello previgente,
- va comunque preliminarmente sottolineato che, per l'insieme di istituti che non attribuiscono diritti soggettivi e che sono alimentati mediante dotazioni finanziarie predeterminate, le modifiche introdotte nel DPCM alle modalità di determinazione dell'ISEE sono neutrali in relazione agli oneri sulla finanza pubblica anche per quanto di seguito illustrato;
- in riferimento alle prestazioni sociali agevolate erogate a livello locale sulla base dell'ISEE, va osservato che si tratta di prestazioni la cui regolamentazione volta a stabilirne criteri di eleggibilità, tariffe e livelli di compartecipazione ai costi, sono di competenza degli enti erogatori, che utilizzano l'ISEE quale strumento unificato di valutazione della situazione economica. Al riguardo al fine di non determinare effetti indesiderati sulla finanza locale, derivanti dalle nuove modalità di calcolo dell'indicatore, lo schema in oggetto all'articolo 14, comma 2, demanda agli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate l'emanazione degli atti normativi necessari alla erogazione delle prestazioni sulla base del nuovo indicatore, inclusa quindi la definizione di nuove soglie ISEE nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Atteso che gli enti provvedano alla revisione delle soglie di accesso al fine di lasciare invariate le dimensioni delle platee, non ci sono riflessi attesi sulla finanza pubblica derivanti dall'attuazione del DPCM. Ma anche in assenza di revisione delle soglie, come argomentato più oltre, gli effetti mediamente non appaiono espansivi;
- il provvedimento in ottemperanza al dettato normativo, adotta una definizione di reddito più ampia della precedente, includendo, a fianco del reddito complessivo ai fini Irpef, dei proventi delle attività agricole e dei redditi figurativi delle attività finanziarie, tutti i redditi tassati con regimi sostitutivi o a titolo di imposta e i redditi esenti, compresi i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari - tenuto conto di una franchigia - ottenuti dalla Pubblica Amministrazione (assegni al nucleo familiare, pensioni di invalidità, assegno sociale, indennità di accompagnamento, ecc.). Gli effetti restrittivi in termini di numero di beneficiari derivanti dall'utilizzo di un concetto estensivo di reddito sono in parte ridotti dalle componenti ammesse a detrazione. Specifiche detrazioni riguardano i costi dell'abitare, i costi di produzione del reddito dei lavoratori dipendenti, i costi legati alle condizioni di disabilità e non autosufficienza. In particolare per le persone non autosufficienti è ammessa la deduzione, nel limite dei trasferimenti ottenuti, delle spese certificate per l'acquisizione, diretta o indiretta, dei servizi di

collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero presso strutture residenziali;

- in ottemperanza alle previsioni normative, le nuove modalità di calcolo riservano un trattamento di favore alle tipologie familiari con carichi particolarmente gravosi, segnatamente le famiglie numerose (con tre o più figli) e le famiglie con disabili. Per le famiglie numerose vengono introdotte specifiche maggiorazioni alla scala di equivalenza, con l'effetto di ridurre il valore dell'indicatore. Per le famiglie in cui sono presenti disabili in sostituzione della maggiorazione nella scala di equivalenza viene introdotta la detrazione dal reddito di spese e franchigie articolate in funzione del grado di disabilità. Poiché la vigente maggiorazione si traduce in un abbattimento dell'ISEE tanto più alto quanto più alto è il reddito e il patrimonio della famiglia considerata, l'effetto della sua sostituzione con le franchigie è di attribuire invece un trattamento di maggiore favore alle famiglie con disabili più bisognose sia in termini di condizioni economiche che in funzione del grado di disabilità;
- seguendo le indicazioni della norma di cui si regola l'attuazione, sono previsti diversi elementi che concorrono alla maggiore valorizzazione del patrimonio: riduzione della franchigia sulla componente mobiliare (era di 15.494 euro) e sua articolazione in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare; considerazione del valore degli immobili rivalutato ai fini Imu (invece che Ici), al netto del mutuo residuo; considerazione del patrimonio all'estero; valorizzazione della prima casa al 66% del suo valore ai fini IMU (rivalutata quindi del 60%), a fronte della eliminazione della franchigia (era di 51.646 euro), sostituita dalla detrazione dalla componente reddituale (di minore entità in termini di effetti sull'indicatore complessivo). Nel complesso, l'effetto atteso di questa maggiore valorizzazione del patrimonio va in direzione di un aumento del valore dell'indicatore ISEE;
- l'INPS, utilizzando i dati del sistema informativo ISEE, ha effettuato una simulazione del calcolo dell'ISEE in base alle nuove modalità riportate nello schema di DPCM. Sono stati considerati tutti i soggetti appartenenti ai nuclei familiari riportati nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) dell'anno 2011 relative ai redditi 2010 (6,3 milioni di dichiarazioni, che corrispondono al 30% della popolazione italiana); per tali soggetti si è proceduto al calcolo puntuale dell'ISEE in base alle nuove modalità, riscontrando un aumento del valore dell'ISEE mediano di circa il 7,8% rispetto all'ISEE vigente. Pertanto, anche in assenza di revisione delle soglie e dei criteri utilizzati per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate sottoposte a ISEE, in riferimento agli attuali beneficiari non si stimano in media rilevanti variazioni nelle platee di beneficiari e comunque non in direzione di espansione della spesa;
- occorre rilevare, tuttavia, che per alcune prestazioni in relazione alla tipologia di beneficiari cui sono rivolte si può verificare in media una diminuzione dell'indicatore. E' soprattutto rispetto a tali tipologie che assume particolare rilievo la possibilità che vi sia un allargamento della platea beneficiaria con riferimento a soggetti attualmente non dichiaranti e pertanto non considerati nelle stime ottenute sulla sola popolazione già in possesso di una dichiarazione ai fini ISEE. Dalle simulazioni effettuate, si riscontra una lieve diminuzione dell'indicatore in particolare in riferimento ad alcune delle prestazioni rivolte ai minori (nella fattispecie alle famiglie a basso reddito, atteso che in media per il complesso delle famiglie con minori l'indicatore risulta comunque in aumento). La questione assume particolare rilevanza pertanto con riferimento alle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi di cui si dirà nella sezione 2. Al riguardo si ritiene che per tali tipologie di beneficiari, la base dati contenente l'universo delle dichiarazioni sostitutive uniche di tutti coloro che tramite ISEE richiedono una qualunque tipologia di prestazione sociale agevolata (per accedere al servizio o determinare la quota di compartecipazione ai costi) già contenga la quasi totalità delle famiglie a reddito basso. In particolare, nella popolazione ISEE sono presenti il 47% del totale delle famiglie con queste caratteristiche. Si tratta di un percentuale molto consistente se si tiene conto che la domanda di prestazioni agevolate riguarda principalmente la parte bassa della distribuzione;

- si rappresenta inoltre che nella simulazione dell'indicatore in riferimento alla richiesta di prestazioni rivolte ai minori non si è potuto tener conto della condizione economica del genitore non convivente. L'articolo 7 del DPCM - anche al fine di evitare comportamenti opportunistici, che si sostanzino, nel caso di famiglie di fatto, nel dichiarare una residenza anagrafica diversa da quella dei figli da parte del genitore a maggior reddito o patrimonio - stabilisce il principio che il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, faccia parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo come comprovato dal verificarsi di particolari condizioni. Inoltre, il medesimo articolo stabilisce che del reddito dei genitori non conviventi che abbiano formato un nuovo nucleo familiare si tenga conto integrando l'ISEE del nucleo dei figli con una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.
- Ad ogni modo, alla luce di quanto sopra, relativamente agli istituti che attivano diritti soggettivi ("assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori" e "assegno di maternità" di cui, rispettivamente, all'articolo 65 della Legge n. 448 del 1998 e all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) non ci sono riflessi attesi sulla finanza pubblica, in quanto l'articolo 13 dello schema di decreto apporta una revisione alle soglie di accesso, rideterminate in modo da lasciare invariato il numero dei beneficiari, come indicato nell'analisi di dettaglio di cui alla sezione successiva;
- infine, con riferimento al titolo di godimento dell'abitazione, per quanto riguarda il possibile ampliamento della platea dei beneficiari anche in riferimento a nuclei attualmente non richiedenti prestazioni soggette a ISEE, si rappresenta preliminarmente che la detrazione è possibile solo per i nuclei con contratto di locazione regolarmente registrato. Tenuto conto di ciò, mentre i nuclei con affitto registrato, per i quali si evidenzia una diminuzione dell'indicatore, rappresentano il 19% dell'universo ISEE, i proprietari, per i quali si verifica in media un più sostanzioso aumento, sono circa il 49%, ma sono presenti in percentuale assai maggiore tra coloro che non presentano DSU. Nella intera popolazione italiana, infatti, risultano proprietari il 73% dei nuclei familiari, cui si aggiunge un 10% in comodato d'uso. Pertanto l'eventuale effetto di ampliamento delle platee che potrebbe verificarsi in riferimento al miglior trattamento rispetto alla normativa vigente degli affittuari appare più che compensato dalla maggiore valorizzazione del patrimonio immobiliare e dalla conseguente penalizzazione dei proprietari.
- per quanto riguarda i campi di applicazione dell'ISEE, lo schema non prevede determinazioni in merito alla individuazione di nuove prestazioni da sottoporre a verifica della condizione economica;

2. La ridefinizione delle soglie di accesso agli istituti connessi all'attribuzione di diritti soggettivi.

Relativamente agli istituti che attivano diritti soggettivi a carico del bilancio dello Stato - assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e assegno di maternità - l'articolo 13 dello schema di decreto apporta una revisione alle soglie di accesso, rideterminate in modo da lasciare invariato il numero dei beneficiari, e annullare i riflessi attesi sulla finanza pubblica. La revisione delle soglie è stata effettuata sulla base delle valutazioni dell'INPS riportate nel prospetto 1. L'INPS ha proceduto alla stima del numero di beneficiari per l'anno 2011 sulla base dei redditi 2010:

- di assegni familiari per nuclei familiari con almeno 3 figli minori di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- di assegni di maternità di base di cui all'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

applicando le soglie dei redditi ISEE definite dalla normativa vigente in riferimento all'anno 2011 (8.328,60 euro per gli assegni familiari per nuclei familiari con almeno 3 figli minori e 16.160,49 euro

per gli assegni di maternità di base) e ipotizzando nuove soglie in funzione del mantenimento dello stesso numero di beneficiari. In tali termini si è potuto calcolare, sulla base dei dati amministrativi in possesso dell'ente e della base dati relativa alle DSU, la soglia che lascia invariati il numero di beneficiari effettivi delle prestazioni. I risultati ottenuti sono riportati nel seguente prospetto:

Prospetto 1: Soglie ISEE e beneficiari attesi di assegni familiari per nuclei familiari con almeno 3 figli minori e di assegni di maternità di base per l'anno 2011

Beneficiari di assegni al nucleo familiare per nuclei con almeno tre figli minori			Beneficiari di assegni di maternità di base		
Valore ISEE	<i>vecchie modalità di calcolo</i>	<i>nuove modalità di calcolo</i>	Valore ISEE	<i>vecchie modalità di calcolo</i>	<i>nuove modalità di calcolo</i>
< 8.328,60 €	199.944		< 16.160,49 €	143.437	
< 8.060,00 €		199.870	< 15.850,00 €		143.345

Pertanto, in riferimento ai valori risultanti dalle Dichiarazioni Sostitutive Uniche in corso di validità nell'annualità 2011, la soglia ISEE che lascia invariata la platea dei potenziali destinatari degli interventi è pari a 8.060,00 euro per gli assegni nucleo familiare per nuclei con almeno tre figli minori e a 15.850 euro per gli assegni di maternità di base. Le suddette soglie sono state rivalutate in riferimento all'anno 2012 sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari a 2,7%, di cui al Comunicato del 16 febbraio 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Rivalutazione per l'anno 2012 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e dell'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità)".

Prospetto 2: Soglie teoriche ISEE di assegni familiari per nuclei familiari con almeno 3 figli minori e di assegni di maternità di base per l'anno 2012 (da rivalutarsi per l'anno 2013)

Assegni al nucleo familiare per nuclei con almeno tre figli minori	Assegni di maternità di base
<i>Soglia teorica ISEE per l'anno 2012 da rivalutarsi per l'anno 2013</i>	<i>Soglia teorica ISEE per l'anno 2012 da rivalutarsi per l'anno 2013</i>
< 8.278,00 €	< 16.278,00 €

Le soglie così ottenute dovranno essere ulteriormente rivalutate non appena si renderà disponibile il coefficiente di rivalutazione per l'anno 2013, analogamente calcolato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

3. Il rafforzamento del sistema dei controlli

Per quanto non stimabili in sede di relazione tecnica, vanno evidenziati gli effetti che sul valore dell'indicatore potranno avere gli strumenti di rafforzamento dei controlli. E' noto infatti che l'indicatore - attualmente del tutto auto-dichiarato - presenta limiti nell'attendibilità delle informazioni presentate. In particolare, con riferimento al patrimonio mobiliare, i dati pubblicati nei vari rapporti di monitoraggio sull'ISEE del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nella serie *Quaderni della ricerca sociale*) evidenziano una chiara sottodichiarazione. L'80% dei nuclei familiari dichiara di non possedere neanche un conto corrente o libretto di risparmio. Nello stesso anno, secondo i dati pubblicati dalla Banca d'Italia, la percentuale di famiglie in possesso di un deposito bancario o postale è pari al 91,5%; anche nel primo quintile si tratta di oltre il 70% della popolazione e a partire dal secondo quintile il possesso sale ad oltre il 90%.

Gli interventi in tal proposito previsti dallo schema di decreto sono molto rilevanti, essendo recepite le disposizioni contenute nel decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, articolo 23, comma 12 ter. Qui infatti si è stabilito che le informazioni raccolte dalla Agenzia delle Entrate dagli operatori finanziari sulle movimentazioni che hanno interessato i rapporti con essi intrattenuti, siano utilizzate anche "ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della DSU, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione". L'articolo 11 del DPCM rende immediatamente operativa, in sede di rilascio dell'attestazione dell'ISEE, la verifica dell'esistenza di conti non dichiarati, e a regime la consistenza degli stessi non verrà richiesta al cittadino ma direttamente imputata dall'Agenzia delle entrate per il tramite dell'INPS laddove disponibile. Per quanto non quantificabili esattamente gli effetti sono di tutta evidenza nel senso dell'incremento dell'indicatore per chi ha effettuato dichiarazioni mendaci.

Un ulteriore elemento che presenta evidenza di sottodichiarazione è il reddito dichiarato ai fini Irpef riportato nella DSU. Al riguardo, si prevede all'articolo 11 dello schema di DPCM in oggetto, una profonda revisione del sistema dei controlli, immediatamente operativa che annullerà tale fenomeno. Il passaggio dalla logica dei controlli ex post, alla verifica ex ante dei requisiti, in questo caso spinta fino alla diretta imputazione delle informazioni disponibili negli archivi dell'Inps e dell'Agenzia delle entrate, si è già dimostrata estremamente efficace nel caso della Social card. Infatti, nel primo anno di applicazione della misura, l'introduzione della verifica ex-ante dei requisiti ha comportato il mancato accoglimento di quasi un quarto delle richieste presentate (cfr. *Carta acquisti: aggiornamento novembre 2009*, disponibile sul sito del MEF).

Il potenziamento dei controlli è effettuato dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a normativa vigente, senza, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il rafforzamento del sistema dei controlli, volto ad evitare comportamenti fraudolenti o elusivi, dovrebbe avere l'effetto di ridurre la fruizione indebita di prestazioni sociali agevolate, consentendo di concentrare le risorse sugli effettivi aventi diritto.

Per quanto sopra rappresentato dal complessivo provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.